



TRIBUNALE DI AVELLINO

DECRETO N. 41/2020

Il Presidente

Oggetto: emergenza coronavirus.

Rilevato che:

- la Direttiva n.1/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione, struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, così dispone all'art.2:

2. Ordinario svolgimento dell'attività amministrativa

Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 nelle zone non soggette a misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, continuano ad assicurare, in via ordinaria e ciascuna per la propria competenza, la normale apertura degli uffici pubblici e il regolare svolgimento di tutte le proprie attività istituzionali.

- detta disposizione è espressamente richiamata dalla Circolare 15/2020 del Ministero della Giustizia, siccome l'amministrazione della Giustizia rientra tra quelle di cui all'art.1, comma 2, dlgs 165/2001;

- il circondario del Tribunale di Avellino è area compresa tra quelle considerate dall'art.2 riportato;

- il disposto regolare svolgimento di tutte le attività di giustizia del circondario deve comunque tener conto dell'esigenza di evitare il sovraffollamento degli spazi destinati alle dette attività, come pure raccomandato nella citata Circolare 15;

- con documento a firma congiunta del Presidente della Corte di Appello e del Procuratore Generale presso la stessa sono state formulate "Linee guida per gli Uffici del Distretto della Corte di Appello di Napoli nell'ambito delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- si sta provvedendo, da parte della locale Conferenza Permanente per il Funzionamento degli Uffici Giudiziaria e attraverso le procedure di legge, all'acquisizione di beni e servizi necessari

all'attuazione delle norme igienico-sanitarie fissate con i provvedimenti di normazione primaria e secondaria emanati per far fronte all'emergenza;

- vanno adottate con il presente decreto misure idonee a contemperare le menzionate 2 esigenze, tenendo altresì conto delle linee guida formulate dai vertici degli Uffici Giudiziari Distrettuali, del protocollo sottoscritto il 28.2.2020 tra il CNF e il Ministro della Giustizia, del verbale della seduta 26 febbraio 2020 del COA di Avellino;

- tali misure potranno anche comportare una riduzione dell'attività per come attualmente dimensionata, atteso che alcune attività di giustizia si strutturano, per scopi di sollecita trattazione degli affari in settori ad elevata intensità di domanda in rapporto al numero di giudici e di unità di personale amministrativo che vi sono attualmente addetti, secondo modalità che prevedono contemporaneo afflusso di un numero rilevante di persone, fatto incompatibile con la necessità, sempre fondamentale ma oggi ancor più pressante, di tutelare la salute pubblica;

- la riduzione, comunque temporanea, non potrà tuttavia avere consistenza tale da turbare l'attività di giustizia in misura tanto consistente da radicarne una sostanziale irregolarità;

ciò rilevato, sentiti i Presidenti di sezione, le attività del Tribunale saranno, fino a nuovo ordine, regolate secondo gli indirizzi che seguono, dettati partitamente con le illustrazioni di corredo.

A) DISPOSIZIONI GENERALI

Saranno rinviate tutte le cause o comunque i procedimenti in cui anche uno solo dei difensori, delle parti, dei testimoni, dei consulenti, dei periti o di altri soggetti interessati all'affare, dichiarati sotto la sua responsabilità (a mezzo di apposita istanza depositata in Cancelleria in forma telematica) la provenienza per ragioni di residenza anche temporanea e/o il transito (quest'ultimo a far tempo dal 1.2.2020) nelle c.d. zone rosse o di essere stato in contatto con soggetti per i quali il c.d. tampone sia risultato positivo al covid-19.

E' auspicabile che l'istanza sia formulata almeno 5 giorni prima della data dell'udienza; se il difensore non sia nelle condizioni fisiche o tecniche di formularla (ad esempio, perché ricoverato presso struttura sanitaria) l'istanza potrà essere formulata anche da altro difensore non costituito, con espressa dichiarazione di assunzione della responsabilità deontologica che tale richiesta viene presentata su disposizione del difensore costituito.

B) SERVIZI DI CANCELLERIA

Si dà indicazione al Dirigente Amministrativo di rispettare l'obbligo di assicurare che le attività di cancelleria abbiano regolare svolgimento, disponendo le cautele previste per i lavoratori nei provvedimenti normativi e amministrativi finora emessi, dando adeguata informazione ai lavoratori, specie attraverso manifesti, del decalogo di raccomandazioni elencate nell'art.9 Direttiva n.1/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione.

Si dia indicazione alle cancellerie di accettare con ogni sollecitudine i depositi telematici.

Il Dirigente UNEP assicurerà il regolare svolgimento delle attività dell'ufficio diretto e la tutela dei lavoratori che vi sono addetti.

C) PRASSI VIRTUOSE

Anche in coerenza con il menzionato protocollo CNF-MINISTERO GIUSTIZIA, vanno attuate, **con il decisivo contributo della classe forense**, prassi che limitino la presenza in udienza e in via generale in stabili e locali ove si svolge l'attività giudiziaria, come di seguito si illustra, chiarendo tuttavia che non si intende impartire alcuna disposizione, ma solo di invitare alla collaborazione.

1. **Gli avvocati si portino presso gli uffici giudiziari soltanto in caso di necessità e se ne allontanino una volta terminati gli adempimenti di interesse.**
2. Anche ove non obbligatorio, ad esempio per gli atti introduttivi, **venga usato il sistema di deposito telematico.**
3. **I difensori non facciano comparire in udienza**, ove non strettamente necessario, le parti personalmente (salvo che si tratti di udienza fissata espressamente per la comparizione personale delle parti – fermo restando il diritto delle parti ad essere presenti a qualsiasi udienza), praticanti avvocati, collaboratori di studio e altre persone con analoghe funzioni; nel caso di parti assistite da più difensori, la presenza in udienza sia limitata ad un solo difensore.
4. I difensori **limitino incisivamente le deduzioni** da verbalizzare in udienza; in caso siano corpose, rechino all'udienza foglio di deduzione da allegare al verbale; laddove sia prevista **discussione orale** e i difensori intendano procedervi, conformino la stessa a criteri di sinteticità, evitando di ripetere argomenti già sviluppati nei relativi scritti.
5. In caso di procedimenti non contumaciali (ossia quando vi sia costituzione di almeno

2 parti) **pendenti dinanzi a magistrato professionale**, laddove tutti i difensori costituiti siano d'accordo prima dell'udienza nel chiedere un **mero rinvio**, potranno presentare almeno 5 giorni prima dell'udienza mediante deposito in Cancelleria in forma telematica la relativa istanza; quanto alla forma di tale istanza i difensori potranno, in via alternativa, depositare istanza con firma congiunta, o identiche istanze, possibilmente in contemporanea, oppure uno solo dei due difensori presenterà la relativa istanza assumendosi la responsabilità deontologica che tale richiesta viene presentata a seguito del preventivo assenso degli altri difensori costituiti; il magistrato provvederà a fissare la data della nuova udienza e nel caso in cui non riesca a provvedere per tempo prima dell'udienza, *non considererà ai sensi dell'art. 309 c.p.c. la mancata comparizione delle parti.*

6. Con riferimento alle **procedure concorsuali**, si provveda in via esclusiva con modalità **telematiche** ai depositi delle istanze dei professionisti abilitati; si limiti ai casi di urgenza e allo stretto necessario l'accesso alle cancellerie e l'incontro con i giudici senza loro convocazione.

D) DISCIPLINA DELLE UDIENZE

a) CIVILE ORDINARIO - VOLONTARIA GIURISDIZIONE - ESECUZIONI MOBILIARI- ESECUZIONI IMMOBILIARI- PROCEDURE CONCORSUALI

1. laddove si verifichi che siano fissate, dinanzi al singolo giudice, udienze con cause in numero pari o superiore a 6, egli è obbligato a chiamarle in almeno 2 distinte fasce orarie mattutine, stabilendo gli orari di ciascuna fascia.
2. i giudici procederanno a stilare, anche attraverso la collaborazione delle rispettive cancellerie, entro le ore 10,00 del giorno precedente ogni singola udienza laddove ripartita in fasce orarie, il prospetto di composizione di queste ultime, corredato, ove opportuno, dell'orario orientativo di chiamata di ciascuna causa;
a cura della cancelleria di ciascun giudice, il prospetto, non appena redatto, sarà affisso nei pressi dell'ingresso dell'aula e presso la cancelleria del giudice; sarà altresì trasmesso a mezzo posta elettronica al locale Consiglio dell'Ordine Avvocati (info@ordineavvocati.av.it);

3. i procedimenti per cui non vi sarà risposta alla chiamata nella fascia di appartenenza, saranno richiamati, dopo che siano celebrati quelli di ultima fascia, per una volta sola, secondo l'ordine di origine;
4. salva l'ipotesi di cui al punto che precede, è fatto espresso divieto di celebrare procedimenti fuori della fascia di appartenenza;
5. i difensori sono espressamente invitati a non portarsi presso l'ufficio prima dell'orario di chiamata nella fascia di appartenenza di ciascun procedimento e comunque a non entrare nell'aula d'udienza prima dell'orario di inizio della fascia di appartenenza;
6. il giudice tratterà le cause singolarmente, dando ogni opportuna disposizione per la disciplina dell'udienza in rapporto alla esigenza di evitare sovraffollamento.

Le disposizioni di cui sopra concernenti i giudizi monocratici si estendono, laddove applicabili, anche ai **procedimenti a trattazione collegiale**, sostituito, per l'adozione dei provvedimenti ordinatori, il Presidente del Collegio al giudice monocratico.

b) PROCEDURE CONCORSUALI

I giudici disciplineranno con propri provvedimenti le udienze di verifica dello stato passivo o delle adunanze di creditori che comportino la presenza di numerosi creditori.

c) LAVORO-PREVIDENZA-ASSISTENZA

Le caratteristiche della struttura che ospita il settore, in rapporto alla specificità delle materie e all'alta incidenza numerica dei procedimenti trattati, determina la necessità di stabilire le seguenti regole particolari;

1. in ciascuna giornata potranno essere complessivamente trattati, nelle udienze fissate, n.60 procedimenti;
2. questi sono tendenzialmente ripartiti, per ciascuno dei 2 giudici che tengono udienza, in n.10 procedimenti di lavoro e previdenza e n.20 ATP;
3. devono essere necessariamente trattati, tra i procedimenti del primo gruppo, i procedimenti cautelari e i procedimenti cd.Fornero;
4. sarà operata comunque la compensazione tra le due tipologie, fino a concorrenza massima di 30 procedimenti per ciascun giudice;
5. nell'ambito dei procedimenti da trattare, avranno priorità quelli più vetusti;

6. gli altri procedimenti saranno rinviati a udienze da fissarsi dai singoli giudici;
7. ciascun giudice, considerando la composizione del ruolo di ogni propria udienza, provvederà a determinare, nei sensi di cui sopra, i procedimenti che tratterà, ripartendone la chiamata in almeno 2 fasce orarie mattutine, delle quali fisserà la composizione, corredando il prospetto, ove opportuno, dell'orario orientativo di chiamata di ciascuna causa;
8. i procedimenti per cui non vi sarà risposta alla chiamata nella fascia di appartenenza, saranno richiamati, dopo che siano celebrati quelli di ultima fascia, per una volta sola, secondo l'ordine di origine;
9. salva l'ipotesi di cui al punto che precede, è fatto espresso divieto di celebrare procedimenti fuori della fascia di appartenenza;
10. i difensori sono espressamente invitati a non portarsi presso l'ufficio prima dell'orario di chiamata nella fascia di appartenenza di ciascun procedimento e comunque a non entrare nell'aula d'udienza prima dell'orario di inizio della fascia di appartenenza;
11. la cancelleria, almeno 1 giorno prima di ciascuna udienza, provvederà a effettuare comunicazioni telematiche dei procedimenti che si trattano, indicando la relativa fascia, nonché dei rinvii.

d) SETTORE PENALE

Può essere continuata l'attività come attualmente strutturata, in quanto i procedimenti già vengono chiamati singolarmente e gli spazi antistanti le aule di udienza sono sufficientemente ampi.

Rimane di esclusiva competenza dei giudici monocratici e dei presidenti di collegio l'adozione del provvedimento di cui all'art.472, comma 3, c.p.p.

Le disposizioni di cui ai punti A), B) e C) hanno vigore immediatamente; quelle di cui al punto D) avranno vigore dal 9.3.2020, con effetto, quanto alla disciplina delle udienze, a partire da quelle fissate dal 10.3.2020, salvo che per quanto attiene alla disciplina del settore lavoro, la quale avrà vigore dal 5.3.2020.

COMUNICAZIONI

Si dispone la comunicazione del presente decreto al sig. Presidente della Corte d'Appello di Napoli anche nella sua qualità di presidente del Consiglio Giudiziario, al Procuratore Generale della

Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, ai Presidenti di sezione, a tutti i giudici del Tribunale, professionali ed onorari, al sig. Procuratore della Repubblica in sede, al Dirigente Amministrativo per la diffusione tra le cancellerie, al Dirigente UNEP.

Si comunichi, altresì, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino per l'inoltro, preferibilmente sollecito, agli iscritti all'Ordine e ad ogni altro destinatario che riterrà interessato.

Avellino, 4 marzo 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

dott. Vincenzo Beatrice



A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be "Vincenzo Beatrice", is written over the printed name and extends across the right side of the page.